

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD" Comuni di Comiso,  
Mazzarrone, Acate e Vittoria

Sezione Comiso – U.O. "Appalti lavori, appalti misti, interventi manutentivi ed ambientali"  
(nel prosieguo "U.O. – Lavori")

PROT. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Spett.le Operatore Economico

\_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

**LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA**

**ENTE APPALTANTE:** Centrale Unica di committenza "Trinakria Sud" – Sezione Comiso

**Procedura:** Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice"), del servizio di pronto intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2017

**Criterio:** offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del "Codice"

**CIG: 6958341CA2**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA**

In esecuzione della propria determinazione n. 01 del 09/02/2017, con la quale sono state avviate - ai sensi dell'art. 36 del Codice - le procedure informali per l'affidamento del servizio in epigrafe

**INVITA**

codesto Spett.le operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in argomento, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dal capitolato speciale d'appalto, dallo schema di contratto e comunque da tutti gli elaborati progettuali.

## 1. ENTE APPALTANTE

### 1.1. Denominazione e indirizzo ufficiale

Denominazione <b>Centrale Unica di Committenza “Trinakria Sud”</b>	Sezione/Unità Operativa/Area <b>Comiso/Lavori/Area tecnica</b>
Indirizzo <b>Piazza Fonte Diana</b>	Città <b>Comiso - C.A.P. 97013</b>
Telefono <b>0932/748111 (centralino)</b>	Fax <b>0932/965576 (protocollo)</b>
PEC (CUC – Sezione Comiso) <a href="mailto:ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it">ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it</a>	Indirizzo Internet (URL): <a href="http://www.comune.comiso.rg.it">www.comune.comiso.rg.it</a>

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Giuseppe Saddemi tel. 0932 748619 – e-mail [giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it](mailto:giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it)
- Responsabile della procedura di gara: Ing. Nunzio Micieli – tel. 0932 748660 – email [nunzio.micieli@comune.comiso.rg.it](mailto:nunzio.micieli@comune.comiso.rg.it)
- Contatti:
  - a) per informazioni di carattere tecnico: Geom. Mario Tomaselli - tel. 0932 748624 e-mail: [giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it](mailto:giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it)
  - b) per informazioni di carattere amministrativo: Dott. Nunzio Bencivinni - tel. 0932 748606 e-mail: [nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it](mailto:nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it)

### 1.2. Approvazione e validazione della procedura, finanziamento

- Atto di approvazione in linea amministrativa del progetto: Deliberazione di G.M. n. 421 del 14/12/2016;
- Atto di approvazione procedura di gara: determinazione dirigente Area 3 – Tecnologico e Urbanistica n. 09 del 23/01/25017
- Fonte di finanziamento: Fondi comunali.

### 1.3. Luogo e data di svolgimento della gara

La gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, giorno 28/02/2017 alle ore 10:00 presso la sede dell'Area 3 in piazza C. Marx snc., Comiso.

### 1.4. Termine di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire - **a pena di esclusione** - entro le ore 13:00 del giorno antecedente la gara.

## 2. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

### 2.1. Documenti di gara

- La presente lettera di invito e relativa modulistica;
- Elaborati progettuali comprendenti:
  - a) Elenco prezzi;
  - b) Computo metrico;
  - c) Capitolato speciale d'Appalto;
  - d) Relazione tecnica;
  - e) Schema di contratto.

## **2.2. Consultazione e acquisizione documentazione**

Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, i candidati potranno prendere visione degli elaborati progettuali e ricevere chiarimenti in merito, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.P.R. 207/2010, presso gli uffici della CUC – Sezione Comiso – U.O. "Lavoroi", siti in Comiso, Piazza C. Marx snc, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni di lunedì, Mercoledì e Giovedì, previo appuntamento telefonico al n. 0932 748624 (referente: Geom. Mario Tomaselli – Progettista).

## **2.3. Sopralluogo**

Non è previsto obbligo di sopralluogo assistito. Il concorrente dovrà comunque dichiarare di aver preso visione "autonomamente" dei luoghi interessati dall'appalto, senza che lo stesso successivamente possa eccepire carenza di conoscenza dei luoghi medesimi.

## **2.4. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione - singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

È vivamente consigliato utilizzare i modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione dei candidati. I candidati possono non utilizzare i moduli appositamente predisposti a patto che rendano tutte le dichiarazioni in esso riportate e che le sottoscrivano come indicato nella presente lettera di invito.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso

di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9) del "Codice". In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica (per la quale non è prevista la regolarizzazione "ex post"), obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di **€ 61,80** (importo corrispondente all'uno per mille del valore della gara). In tal caso, il soggetto deputato all'espletamento della gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ovvero, come già precedentemente espresso, la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica.

**Il concorrente al fine di risolvere le difficoltà esegetiche connesse alla qualificazione come essenziali o meno delle irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive (regolarizzabili onerosamente le prime senza alcun pagamento le seconde) può fare riferimento alla determinazione ANAC n. 1/2015 nella quale peraltro sono individuate le irregolarità non sanabili "ex post" rispetto alle quali è prevista l'ESCLUSIONE dalla gara.**

#### *2.5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione (PASSOE)*

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi A.N.A.C) con la delibera n. 157 del 17 febbraio 2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.N.A.C (nel prosieguo, semplicemente Autorità, servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

*In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.*

## *2.6. Comunicazioni*

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese al domicilio eletto e all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dagli O.E., il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 52 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate con raccomandata A/R all'indirizzo Centrale Unica di Committenza - Sezione Comiso - Unita' Operativa "Lavori", Piazza C. Marx - 97013 Comiso, preceduta da comunicazione telefonica ai punti di contatto di cui al paragrafo 1.1. Diversamente, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente dovrà essere parimenti inoltrata all'operatore economico qualificato come ausiliario.

## **3. OGGETTO, LUOGO, TIPO DI APPALTO, TEMPI DI ESECUZIONE, C.P.V.**

### *3.1. Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione*

L'oggetto del presente appalto riguarda la manutenzione degli impianti di riscaldamento di competenza comunale.

Per informazioni più dettagliate si rimanda agli elaborati progettuali.

### *3.2. Tipo di appalto*

Procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del "Codice".

### *3.3. Termine di esecuzione*

Le attività oggetto del presente affidamento, copriranno un intervallo temporale di circa anni uno e comunque fino al raggiungimento dell'importo posto a base di gara.

## **4. VALORE DELL'APPALTO – LAVORAZIONI**

### *4.1. Entità dell'appalto*

Valore dell'appalto **€ 61.800.00** di cui:

- a) per il servizio € 60.000,00;
- b) per oneri inerenti la sicurezza € 1.800,00.

*N.B. Gli importi non comprendono l'I.V.A.*

#### 4.2. *Categorie delle lavorazioni*

Le categorie delle lavorazioni a cui si riferisce il presente appalto - desunte dalla Tav Z-1 del decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della giustizia "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013 – è **OG6**.

### 5. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

#### 5.1. *Condizioni relative all'appalto*

##### 5.1.1 Garanzia provvisoria

- a. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del "Codice" dovrà essere prodotta, a corredo dell'offerta, garanzia provvisoria pari al **2%** del valore dell'intervento (pari ad € 61.800,00) corrispondente ad **€ 1.236,00**.
- b. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del candidato:
  - In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - in contanti, con versamento presso Banca Agricola Popolare di Ragusa nella qualità di tesoriere del Comune di Comiso, IBAN: IT96F0503684450999999999999;
  - da garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
- c. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario – assicurativo o di altro soggetto di cui al comma 8, dell'art. 93 del "Codice", contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
- d. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
  - essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123);
  - essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione

dell'offerta;

- essere corredata da una dichiarazione del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, e comunque a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere intestata a tutte le imprese associande.

La polizza presentata sotto forma di fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del "Codice".
  - in caso di polizza online è fatto obbligo di produrre copia cartacea conforme all'originale secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 ovvero copia del CD contenente la polizza sottoscritta digitalmente dai contraenti ovvero copia cartacea con "Codice" di controllo per la verifica online.
  - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- e. Ai sensi dell'art. 93, comma 7) del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ancorché non obbligatoria ai fini della partecipazione.
- f. L'importo della garanzia, qualora il concorrente sia in possesso di ulteriori certificazioni indicate sempre al comma 7 del succitato art. 93, ancorché non obbligatorie ai fini della partecipazione, dovrà essere calcolato in funzione delle eventuali riduzioni di cui il concorrente potrà fruire in base anche alla cumulabilità di dette certificazioni. Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte in copia, allegate alla polizza di garanzia provvisoria.

**N.B.**

1. In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, il beneficio della riduzione della garanzia provvisoria può essere usufruito solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del "Codice".
2. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del "Codice", il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta

### 5.1.2 Pagamento contributo ANAC

Non dovuto

## 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del "Codice" nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45,47e 48 del medesimo "Codice", in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo della presente lettera di invito, costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del "Codice";
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alle lettere d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell'articolo 45, comma 2, del "Codice";
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

### 6.1. *Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari*

- Ai sensi dell'art. 48, del "Codice", i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, possono presentare domanda di partecipazione anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del "Codice", agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, rete di imprese).
- E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione dei lavori dai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) 34, comma 1, lettera b) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

- E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del "Regolamento". Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in rete di imprese.

Per ulteriori specificazioni si rimanda all'art. 48 del "Codice".

#### *6.2. Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili*

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del "Codice" (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*) ed i Consorzi Stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere il modello 4 - Autocertificazione impresa consorziata - o comunque produrre autonomamente tutte le dichiarazioni in esso contenute.

### **7. SELEZIONE DEI CANDIDATI**

I candidati invitati alla presente procedura sono stati individuati, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, dal vigente albo delle imprese di fiducia del Comune di Comiso.

SI SPECIFICA che alla presente procedura possono partecipare soltanto gli operatori economici iscritti all'albo delle imprese di fiducia dell'Amministrazione.

### **8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

#### *8.1. Requisiti di ordine morale*

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a. le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del "Codice", che per opportuna conoscenza dei concorrenti, si riporta di seguito nella sua integralità
  1. [Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:](#)
    - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) le nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
  3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
  4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
  5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:
    - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
    - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
    - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

- b. Mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
- c. Le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero qualsivoglia divieto, ai sensi della normativa vigente, a contrattare con la pubblica amministrazione.
- d. Mancata adesione al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" di cui al paragrafo 8.2 della presente lettera di invito.

**N.B. 1** Le cause di esclusione di cui all'art. 80 non si applicano agli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste dal comma 11 del medesimo articolo.

**N.B. 2** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante opererà in accordo con il disposto di cui all'art. 80) comma 12) del Codice.

**N.B. 3** Con riferimento agli operatori economici che si trovino in una delle situazioni previste dal comma 1) dell'art. 80, si applicano i commi 7 e 8 dell'art. 80.

**N.B. 4** E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), adottato dal Comune di Comiso giusta deliberazione di G.M. n. 272 del 03/12/2011.

#### *8.2. Accordo di programma quadro sicurezza e legalità per lo sviluppo della regione siciliana- Carlo Alberto dalla Chiesa*

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'appalto di cui alla presente lettera di invito le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005.

Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nella presente lettera di invito, le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..
- b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6

novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

- c. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..
- d. Qualora il soggetto preposto all'espletamento della gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.

L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni il soggetto preposto all'espletamento della gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione.

Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.

**L'offerente deve dichiarare:**

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali appalti non saranno autorizzati;
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; qualora la Stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.
- La violazione di tutte le summenzionate clausole comporta per le imprese che partecipano alle gare d'appalto il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

**L'offerente deve dichiarare che si obbliga in caso di aggiudicazione:**

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- che si obbliga a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- che si obbliga a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

### *8.3. Requisiti di idoneità professionale, di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo*

Persistenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione ed aggiornamento al vigente Albo comunale delle imprese cottimiste, nello specifico:

- a. Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha la sede o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell'UE, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura di affidamento.
- b. Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l'iscrizione all'Albo delle società cooperative.
- c. Possesso di un fatturato relativo allo svolgimento di lavori analoghi (per stabilire l'analogia dei lavori si rimanda alla deliberazione dell'A.V.C.P. n. 165 del 11/06/2013) eseguiti nel quinquennio antecedente la data pubblicazione della presente lettera di invito, non inferiore all'importo del contratto da stipulare.
- d. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al superiore punto.
- e. Possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

In alternativa ai requisiti di cui alle superiori lettere c), d) e), è ammesso a partecipare alla presente procedura il concorrente in possesso di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella **categoria "OG6" class. 1 o superiore**.

### **Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, di TIPO ORIZZONTALE:**

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) del "Codice" **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. **I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.**

#### **Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del Regolamento**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 - art. 92 del "Regolamento", se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa richiesta dalla presente lettera di invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono, pena l'esclusione, compilare e sottoscrivere il modulo di autocertificazione e sottoscrivere la domanda di partecipazione.

#### **Precisazione per i consorzi stabili**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del d.P.R. n. 207/2010

**N.B. 1:** Le imprese partecipanti a RTI o a Consorzio, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le quote di partecipazione, le categorie e le percentuali di lavori che intendono eseguire.

**N.B. 2:** Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n.5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

**N.B. 3:** Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – **a pena di esclusione** – alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n.27).

## **9. SUBAPPALTO - SUBCONTRATTI**

- Il subappalto non è ammesso.
- In caso di sub affidamenti che recano un importo inferiore al 2% dell'appalto ed un'incidenza della manodopera inferiore al 50% del valore del relativo sub contratto (oggetto di mera comunicazione), il candidato, qualora il sub contratto dovesse riguardare le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, è tenuto a dichiarare che il soggetto sub affidatario è iscritto (o comunque ha presentato domanda di iscrizione) alla "white list" presso la Prefettura competente. In caso di verifica della mancanza di iscrizione, questa stazione appaltante procederà a darne comunicazione alle Autorità competenti (Procura della Repubblica e ANAC).

## **10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

### *10.1. Criterio di aggiudicazione*

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice.

### *10.2. Verifica congruità offerte anormalmente basse*

L'aggiudicazione del presenta appalto - in quanto da affidare con il criterio del prezzo più basso - prevede, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, la verifica di congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ovvero quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia la cui determinazione (al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia) avverrà, in sede di celebrazione della gara, mediante sorteggio di uno dei seguenti metodi:

- a. media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b. media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c. media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- d. media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

- e. media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal soggetto deputato all'espletamento della gara all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

La stazione appaltante, sulle offerte ritenute anormalmente basse ovvero quelle offerte il cui ribasso sia pari o superiore alla soglia di anomalia, ne verificherà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con le modalità e termini previsti dall'art. 97 del Codice.

Ai sensi del comma 8, del sopracitato art. 97 del Codice, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ovvero delle offerte il cui ribasso percentuale sia pari o superiore alla soglia di anomalia. Resta fermo che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.

## **11. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

### *11.1. Modalità di presentazione della documentazione*

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione - singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9) del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, in misura del due per mille del valore della gara (corrispondenti ad € 123,60). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### 11.2. Presentazione dell'offerta

La complessiva offerta è presentata **a pena di esclusione** in un plico chiuso, controfirmato e sigillato preferibilmente con nastro adesivo sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- denominazione del soggetto offerente;
- oggetto della gara:  
**“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICA, FOGNARIA E ACQUE BIANCHE DI COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI MESI DODICI – CIG 6958341CA2**
- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica;
- numero telefonico (fisso e cellulare), e-mail e PEC indicate ed autorizzate per far pervenire le eventuali comunicazioni;
- il seguente indirizzo:

**Al Comune di Comiso, Piazza Fonte Diana, 97013 Comiso (RG)**

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico conterrà, al proprio interno n. 2 buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate, preferibilmente, con nastro adesivo sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:

- **Busta 1** - Documentazione amministrativa;
- **Busta 2** - Offerta prezzo.

Il plico dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 27/02/2017**.

La consegna potrà avvenire a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.

L'invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza del termine suddetto, anche se sostitutivi o integrativi di

offerte già pervenute.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, l'offerta e la documentazione tutta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

### *11.3. Validità dell'offerta*

**L'offerta è valida per 180 giorni** decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine. Qualora non si pervenga all'aggiudicazione, per fatto addebitabile alla Stazione appaltante, questa potrà estendere detto termine per ulteriori 90 giorni.

### *11.4. Documentazione amministrativa (BUSTA 1)*

Si premette che la stazione appaltante, al fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione amministrativa in sede di gara, e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione da parte degli operatori economici, ha predisposto apposita modulistica EDITABILE, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, il cui utilizzo è vivamente consigliato pur senza costituire obbligo. Si AVVERTE che qualora l'operatore economico volesse produrre dichiarazioni in forma autonoma, resta comunque l'obbligo di rilasciare tutte le dichiarazioni contenute nella richiamata modulistica. Si AVVERTE, altresì, che qualora, sulla base delle condizioni o posizioni giuridiche soggettive, si ritenga necessario dover formulare talune dichiarazioni in maniera difforme ai modelli o predisporre integrazioni, queste dovranno essere autonomamente prodotte dal concorrente.

La busta "1 – Documentazione amministrativa" dovrà contenere:

A) **domanda di partecipazione** alla gara, in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante del candidato, conformemente ai seguenti modelli messi a disposizione degli operatori economici: (MODELLO 1.a - Domanda di partecipazione impresa singola o Consorzi stabili, MODELLO 1.b - Domanda di partecipazione RTI, consorzi ordinari); nel caso che il candidato sia una costituenda associazione temporanea d'impresе o un consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura ed il procuratore è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e le dichiarazioni

relative all'insussistenza delle cause di esclusione indicate al paragrafo 8 della presente lettera di invito.

- B) **dichiarazione** sostitutiva (in forma cumulativa) ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, strutturata nei seguenti termini:
- a) Iscrizione all'albo delle imprese cottimiste del Comune di Comiso per categorie di lavori coerenti con quelli che il presente appalto prevede in forma accessoria rispetto all'oggetto principale del contratto (SERVIZIO) precisando che detta iscrizione non è sospesa né cancellata, nonché che nulla è mutato nel possesso da parte dell'impresa delle condizioni minime di carattere economico e tecnico a suo tempo comunicati ai fini dell'iscrizione nell'albo dianzi citato;
  - b) Indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto il concorrente, precisando gli estremi di iscrizione (numero, data, codice REA e codice ATECO 2007), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente lettera di invito, dai soggetti muniti di rappresentanza e direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno di società che si sono incorporati o fusi nel concorrente; indicazione degli estremi di iscrizione all'albo, solo per cooperative o consorzio di cooperative.
  - c) Estremi inerenti alle posizioni previdenziale, assicurativa e fiscale;
  - d) Indicazione C.C.N.L. applicato, dimensione aziendale (micro, piccola, media, grande impresa);
  - e) Attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del "Codice" (vedasi paragrafo 8.1 della presente lettera di invito);
  - f) Attestazione dell'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
  - g) Attestazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ovvero di essersene avvalso ma che gli stessi si sono conclusi (indicare la data).
  - h) Attestazione dell'insussistenza di cause ostative di cui agli artt. 67 e 84, commi 3 e 4 del Codice antimafia (D.Lgs 159/2011).
  - i) Possesso dei requisiti di idoneità professionale, di ordine economico finanziario e tecnico-organizzativo, di cui ai paragrafi 8.3 e 8.4 della presente lettera di invito.

j) Altre dichiarazioni:

1. Impegno, in caso di aggiudicazione:

- Ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
  - A rispettare le clausole relative AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), adottato dal Comune di Comiso giusta deliberazione di G.M. n. 272 del 03/12/2011. **Vedasi paragrafo 8.2 della presente lettera di invito.**
2. Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio.
  3. Di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale e nello schema di contratto posti a base di gara.
  4. Di prendere atto che la stazione appaltante non ha richiesto l'effettuazione di sopralluogo obbligatorio con proprio personale e che comunque l'operatore economico rappresentato dichiara di ben conoscere i luoghi dove verranno eseguite le manutenzioni e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le attività.
  5. Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, ritenendo pertanto remunerativa l'offerta economica presentata.
  6. Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
  7. Di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.
  8. Di impegnarsi ad adottare per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata dell'appalto, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori.
  9. Con riferimento all'eventuale trasporto e relativo conferimento in siti autorizzati, dei rifiuti prodotti in cantiere indicare che l'impresa provvederà da se stessa a detta

attività in quanto iscritta all'Albo gestori ambientali per la categoria "trasporti rifiuti speciali non pericolosi" in contro proprio, ex art. 212, comma 8, D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. ovvero che l'Impresa si avvarrà della prestazione svolta da altro soggetto iscritto all'Albo gestori ambientali per la categoria "trasporti rifiuti speciali non pericolosi" in contro terzi, ex art. 212, comma 8, D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

10. Di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione della stessa.
11. Di essere consapevole ed accettare la riserva formulata dalla Stazione appaltante inerente alla facoltà di quest'ultima di non procedere, in qualunque momento, all'espletamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione, senza che il concorrente possa avanzare alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di indennizzo.
12. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
13. Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
14. Di autorizzare/non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
15. Indicazione della PEC autorizzata ai fini delle comunicazioni inerente alle procedure di gara.

Le superiori dichiarazioni possono essere rese dal concorrente mediante l'utilizzo della seguente modulistica EDITABILE messa a disposizione dalla stazione appaltante:

- **Modello 2.a - Schema di autocertificazione imprese;**
- **Modello 2.b - Schema autocertificazione ex art. 80, comma 1, del "Codice" (soci, direttori, ecc);**
- **Modello 3 - Schema di autocertificazione impresa ausiliaria;**
- **Modello 4 - Schema di autocertificazione impresa consorziata;**
- **Modello 5 – Schema di impegno RTI, Consorzi;**
- **Modello 6 – Dichiarazione offerta prezzo.**

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA**

#### **1. L'autocertificazione da rendere tramite la compilazione del MODELLO2/a:**

deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad essa va allegata, la fotocopia di un documento

di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art.45, comma2, lett. d), e) del "Codice", la medesima autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa esecutrice dei lavori che costituisce o costituirà il Raggruppamento, Consorzio.

L'autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lett.b) del "Codice", nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del "Codice" l'autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

## **2. L'autocertificazione da rendere tramite la compilazione del MODELLO 2/b:**

deve essere resa da parte dei seguenti soggetti:

- titolare e direttore tecnico (ove esistente), se si tratta di impresa individuale;
- Soci e direttore tecnico (ove esistente), se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per tutti gli altri tipi di società o consorzio;
- i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. Qualora sussistessero motivi ostativi è data facoltà al legale rappresentante di rendere la dichiarazione indicando il nominativo del soggetto cui si riferisce il requisito;
- i soggetti muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, cessati dalla carica nell'ultimo anno di società incorporate o che si sono fuse nel concorrente.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI RIGUARDO A DOCUMENTI DA PRODURRE GIÀ IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, dovrà prodursi:

- a. copia autentica atto costitutivo e statuto del Consorzio con indicazione delle Imprese consorziate;
- b. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- c. dichiarazione della consorziata esecutrice dei lavori relativa al possesso dei requisiti generali, speciali, professionali, tecnico-organizzativi da rendersi preferibilmente mediante l'utilizzo del MODELLO 4 messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti dovrà prodursi, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.

C) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE di cui all'art. 85 del "Codice", consiste in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione Europea del 05 gennaio 2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità morale, speciali, professionali, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativi, indicati nei paragrafi da 8.1 a 8.5 della presente lettera di invito.

A Beneficio dei concorrenti, la Stazione Appaltante rende disponibile apposito modello di formulario DGUE da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti interessati.

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE del DGUE**

Il documento può essere compilato a mano e sottoscritto; al riguardo si rimanda alla circolare del MIT, n. 3 del 18 luglio 2016 pubblicata nella G.U. n. 174 del 27/07/2016.

- D) DOCUMENTO attestante il versamento in contanti o in titoli della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1 del "Codice".
- E) "PASOIE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P.

*11.5. Offerta economica (BUSTA 2)*

Nella busta 2 "offerta economica" deve essere contenuto, **a pena di esclusione**, offerta, redatta in competente marca da bollo da € 16,00, debitamente sottoscritta, sulla base del Modello 6 predisposto dalla stazione appaltante, contenente:

1. l'offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del **prezzo offerto**, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto posto a base gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il **conseguente ribasso percentuale** (espresso in cifre, con un massimo di quattro decimali, ed in lettere). In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello più vantaggioso per il Comune di Comiso (ex art 72, R.D. n. 827/24).
2. l'indicazione ai sensi dell'art. 95, comma 10 del "Codice" dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, distinti dagli "oneri di sicurezza" - finalizzati all'eliminazione dei rischi di interferenza.
3. Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, **a pena di esclusione** dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

## **12. CONFEZIONAMENTO DELL'OFFERTA**

Nel Rispetto della direttiva 16341 del 22.04.2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, tutti gli atti che compongono la documentazione amministrativa dovranno essere aggregati in un solo documento recante in una pagina l'elenco degli atti allegati con l'apposizione del timbro e della firma, in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo. La medesima metodologia dovrà essere adottata anche per quanto attiene alla documentazione costituente l'offerta economica.

## **13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara fino all'aggiudicazione, in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Le varie fasi procedurali verranno effettuate dal soggetto preposto all'espletamento della gara assistito da due testi individuati tra personale di categoria C e/o D, che nel rispetto delle disposizioni contenute nei documenti di gara e nel Codice, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a proporre l'aggiudicazione.

La prima seduta pubblica, che potrà impegnare anche più giornate, avrà luogo presso la sede della CUC "Trinakria Sud" – Sezione Comiso, Piazza C. Marx, 97013 Comiso, il giorno 28/02/2017 alle ore 10:00 e vi potranno partecipare gli operatori economici concorrenti per mezzo di un solo soggetto, legale rappresentante e/o direttore tecnico, ovvero dipendente munito di relativa delega e di un documento di identificazione.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in giorni ed ore che saranno comunicati ai candidati a mezzo posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara provvederà nella prima seduta pubblica e nelle successive (se necessarie), alle seguenti attività:

- verifica della completezza e della correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il termine stabilito dalla lettera di invito, e della presenza all'interno del plico delle due buste;
- verifica che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b e c) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro; consorzi stabili) hanno dichiarato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, il consorzio ed il consorziato;
- verifica che nessuno dei candidati partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

- apertura della busta **“1 -Documentazione amministrativa”** e verifica dell’ammissibilità del concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che devono essere presentate secondo la presente lettera di invito (e comunque delle vigenti norme in materia di appalti pubblici) e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l’Autorità di Vigilanza;
- escludere dalla gara dei concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti generali.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica, provvederà **per i soli concorrenti ammessi**, all’apertura della busta contrassegnata **“2 – Offerta economica”**, procedendo al controllo formale del corredo documentale prescritto, e di poi procedendo all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; sulla base dei ribassi offerti, di cui sarà data lettura, procederà ad attribuire il punteggio, a formare la graduatoria delle offerte valide e a proporre l’aggiudicazione a favore della migliore offerta.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, il concorrente da proporre quale aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio.

Di poi, il soggetto deputato all’espletamento della gara rimetterà gli atti al competente organo dell’Amministrazione aggiudicatrice per gli adempimenti di competenza.

#### **14. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

L’Amministrazione aggiudicatrice disporrà con apposito provvedimento dirigenziale l’aggiudicazione dell’appalto cui faranno seguito le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del “Codice”. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del “Codice” il contratto di appalto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle citate comunicazioni. Detto termine dilatorio non si applica al verificarsi delle condizioni di cui al comma 10 del sopracitato art. 32 del “Codice”. L’aggiudicazione diviene efficace ad esito positivo della verifica dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del “Codice”.

Contestualmente alle verifiche di competenza della stazione appaltante, verrà richiesto al concorrente aggiudicatario, a mezzo pec, di far pervenire entro 15 (quindici) - a pena di revoca dell’aggiudicazione stessa - idonea documentazione, in originale o copia autenticata, atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nella presente lettera di invito, per i quali sono già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge 183/2011.

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione e di assegnare l’appalto al secondo classificato, con conseguente escussione della garanzia provvisoria già presentata, riservandosi ogni azione verso l’aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.

L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipula del contratto stesso.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Detto termine, resta in ogni caso subordinato alla produzione da parte del concorrente aggiudicatario della documentazione espressamente richiesta dalla stazione appaltante.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione antimafia, l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC, nonché all'Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria.

In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

## **15. PIANO DI SICUREZZA**

L'aggiudicatario è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dell'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008.

## **16. STRUMENTI DI TUTELA**

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, via Milano n. 42/B, 95127 CATANIA.

Il termine per l'impugnazione della presente lettera di invito è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante - [www.comune.comiso.rg.it](http://www.comune.comiso.rg.it) - sono pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Contestualmente alla superiore pubblicazione l'Amministrazione aggiudicatrice dà avviso ai candidati, mediante PEC, dei provvedimenti di cui sopra.

## **17. ULTERIORI INFORMAZIONI**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, senza che ciò possa costituire motivo alcuno di riserva o rivalsa, di non dar luogo – per giustificato motivo - all'affidamento dell'appalto, anche a seguito della celebrazione della gara e fino all'aggiudicazione.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto

per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 2, del Codice, l'affidamento è subordinato alla verifica della congruità.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del foro di Ragusa, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
4. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
5. In materia di tracciabilità dei flussi finanziaria, si applica l'art. 3 della L. 136/2010 come modificato dall'art. 6 della L. 217/2010.
6. L'accesso agli atti è consentito secondo le modalità stabilite dalla legge.
7. Per i precontenziosi si applica l'art. 211 del "Codice".
8. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
9. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del "Codice".
10. E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.
11. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.p., ogni qualvolta nei confronti dell'aggiudicatario sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 80 del "Codice".
12. Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito, si rimanda alle disposizioni contenute nel "Codice", nel codice civile in materia d'appalto ed a quanto stabilito nelle leggi speciali.

**IL RESPONSABILE**  
**CUC Trinakria Sud – Sezione Comiso**  
**“U.O – Lavori”**  
f.to Ing. Nunzio Micieli